

COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE.

Allegato A – testo coordinato

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28.09.2010

Art. 1

Oggetto

Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base di disposizioni di carattere generale contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 2

Centro abitato

Il centro abitato cui si riferisce il presente regolamento è individuato cartograficamente ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 30.4.1992 .285 con la deliberazione vigente di perimetrazione approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 3

Definizioni di mezzi pubblicitari

Le definizioni delle installazioni pubblicitarie indicate nel presente regolamento sono le medesime indicate nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) e riportate nell'allegato 1.

Art. 4

Cartelli pubblicitari ubicati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico

1. I cartelli pubblicitari ubicati su suolo pubblico o privato di uso pubblico devono avere le seguenti caratteristiche:
 - superficie massima consentita è di mq. 2,00, comunque con larghezza di m. 1,40, compreso la cornice di supporto, fermo restando la distanza minima dal margine della carreggiata di cui al successivo art. 11;
 - altezza massima da terra: m. 3,50 compresa la struttura di sostegno.
2. Sono ammessi cartelli pubblicitari sui marciapiedi/banchine stradali e nelle strade che verranno individuate dal Comune con apposito piano delle installazioni pubblicitarie. È altresì contemplata la possibilità di installare temporaneamente cartelli e/o gonfaloni e/o stendardi pubblicitari di dimensioni (m.1 x m.1,40-2) sui pali della Pubblica Illuminazione
3. Le disposizioni di cui al precedente comma per installazioni temporanee atte a reclamizzare manifestazioni culturali e sportive, spettacoli viaggianti, ecc. varranno per un periodo non superiore a gg. 15 (quindici) e/o promuovere attività commerciali, industriali, di pubblica utilità per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, fermo restando le prescrizioni atte a non creare pericolo, intralcio e ostacolo alla visuale della circolazione veicolare e pedonale.
4. I cartelli luminosi su suolo pubblico o comunque aggettanti su di esso sono ammessi solo se conformi alle disposizioni del successivo art. 9.
5. Sono altresì consentite, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, forme di sponsorizzazione nelle rotatorie, presenti o in fase di realizzazione, regolamentate da apposita Convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 5
Cartelli pubblicitari ubicati in proprietà privata

1. I cartelli pubblicitari ubicati su aree di proprietà privata possono avere una superficie massima di mq.4,00 compresa la cornice di supporto, con larghezza massima, per lato, di m.2,00.
2. Nel caso di cartelli con forme circolari o irregolari, per lato maggiore è inteso quello della figura geometrica regolare circoscrivente lo stesso cartello.
3. La distanza dal confine stradale, dovrà essere pari almeno alla dimensione del lato maggiore del cartello, compresa la struttura.

Art. 6
Preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m. e superiori di m.1,50 x 0,50.
2. Sono ammesse preinsegne nelle postazioni individuate ed approvate dal Comune con apposito piano delle installazioni pubblicitarie.
3. Nei limiti suddetti sarà autorizzata la dimensione meglio compatibile con lo stato dei luoghi (banchine stradali, cigli erbosi, marciapiedi, ecc).
4. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le medesime abbiano stesse dimensioni.
5. In ogni area produttiva sono ammessi manufatti con possibilità di inserimento di un numero di preinsegne pari ai lotti presenti nell'area stessa.

Art. 7
Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio, ubicate nel centro abitato, si classificano, secondo la loro collocazione in:
 - a) - bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);*
 - b) - bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);*
 - c) - frontali su esercizi di commercio al minuto, esercizi artigianali , pubblici esercizi ;*
 - d) - a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni artigianali, industriali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, direzionali ;*
 - e) - su palina (supporto proprio);*
 - f) – totem pubblicitari*

2. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio di cui al precedente comma sono le seguenti:

. lettera a): superficie max mq 1,00 - larghezza massima mt 1,40

. lettera b): superficie max mq 1,00 – altezza massima mt 1,40

. lettera c): superficie max mq 6,00 - larghezza massima non superiore a quella della vetrina/vetrine dell'esercizio;

. lettera d): superficie max mq 20,00 ;.

. lettera e): superficie max mq 1,00 - se di forma diversa dal quadrato valgono le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) - b) .

. lettera f): superficie max mq 4,00 – altezza massima mt 4,00. Fanno eccezione i “monoliti rete ordinaria”, luminosi e non, collocati a bandiera trasversalmente rispetto all'asse stradale e situati in prossimità delle stazioni di servizio, per i quali la superficie massima consentita è di mq 20,00 e l'altezza massima è di mt 7,00.

3. Per tutte le insegne di esercizio a bandiera, applicate su facciate murarie o supporto autonomo, poste trasversalmente all'asse stradale, aggettanti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, la superficie massima consentita è di mq. 0,50 - compreso la cornice di supporto- e comunque con larghezza o altezza massima di m. 1,00, fermo restando la distanza minima dal margine della carreggiata di m. 0,50.
4. Non sono ammesse insegne di esercizio a bandiera luminose,verticali/orizzontali, aggettanti su suolo pubblico.
5. Le tende esterne a protezione di vetrine di negozi, pubblici esercizi, attività produttive in genere possono riportare scritte pubblicitarie.

Art. 8 Caratteristiche delle tende

Le tende esterne a protezione di vetrine- contenenti impianti pubblicitari - dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede - ovvero del piano stradale in assenza di marciapiede- di m. 2.20 ,escluse le parti mobili che potranno discendere non oltre 50 cm.,sempre che ciò non crei intralcio per la visibilità. L'aggetto dovrà essere inferiore di almeno 20 cm. Alla larghezza del marciapiedi. In strade prive di marciapiedi l'aggetto massimo consentito è di m. 1.00. La larghezza della tenda dovrà essere contenuta all'interno della proiezione verticale del vano vetrina e collocata esclusivamente al di sopra del medesimo . Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali,forme e colori coordinati. L'installazione di tende è assoggettata alla presentazione di DIA secondo le modalità e procedure di cui alla L.R. 31 /2002 ,allegando la documentazione indicata al successivo art. 14.

Art.9 Pubblicità luminosa

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dai precedenti articoli e, conformemente al dettato della legge n. 19/2003, non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione all'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.
4. Sono ammessi messaggi lampeggianti e del tipo scorrevole. I messaggi variabili sono consentiti con cadenza di almeno 15 minuti per ciascun messaggio.
5. È altresì consentita l'installazione di forme di pubblicità luminosa, denominate "Lanterne Due Light", secondo le modalità esplicitate nella convenzione Rep. N. 2981 del 09/11/2002.

Art. 10

Impianto di pubblicità o propaganda

1. Rientra in tale categoria qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Gli impianti disciplinati dal presente articolo sono ammessi solo su suolo pubblico, nelle postazioni individuate dal Comune con apposito piano delle installazioni pubblicitarie.
3. Tali impianti pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato, non devono superare la superficie di 6 mq.
4. Gli impianti pubblicitari ubicati all'interno del centro abitato devono avere le seguenti caratteristiche:
 - superficie massima consentita è di mq. 18, comunque con larghezza di m. 6, compreso la cornice di supporto, fermo restando la distanza minima dal margine della carreggiata di cui all'art. 11;
 - altezza massima da terra: m. 5 compresa la struttura di sostegno.

Art. 11

Distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari

1. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è autorizzato fermo restando i divieti di cui all'art. 51 comma 3 del regolamento di esecuzione del C.d.S., nel rispetto delle distanze minime di cui al comma 2 del presente articolo. Dovranno, in ogni caso, essere garantite le seguenti norme di sicurezza, prevalenti anche qualora siano osservate le distanze medesime :
 - l'avvistamento tempestivo della segnaletica stradale e la non interferenza con essa per posizione, forma e colore;
 - la visuale alle intersezioni, nelle curve e in uscita dai passi carrai.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui al precedente comma è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) distanze minime (parallelamente all'asse stradale):
 - a mt. 20 dalle intersezioni e qualora successive intersezioni non consentano tale distanza nella posizione mediana;
 - a mt. 25 dai segnali stradali di pericolo, precedenza, obbligo e divieto;
 - a mt. 20 dal punto di tangenza delle curve
 - a mt.10 da altri mezzi pubblicitari di qualunque tipo comunque aggettanti su suolo pubblico;
 - b) distanze minime (perpendicolarmente all'asse stradale):
 - a mt. 0.50 dal margine della carreggiata.
3. E' consentito derogare alle suddette distanze per tutti i mezzi pubblicitari ubicati all'interno del Centro Abitato, previo parere degli uffici ed Enti Preposti.
4. Per tutte le preinsegne ed i cartelli pubblicitari di dimensioni minime (m.1,25-2,50 x m. 1,50-2,00) e per la pubblicità luminosa, le distanze dalle intersezioni e dai segnali stradali possono essere ridotte rispettivamente a m. 3,00 subordinatamente al rispetto delle norme di sicurezza di cui al comma 1 dell'articolo 11.
5. In deroga alle indicate distanze è consentito l'installazione di transenne parapetonali, sempre che siano rispettate le condizioni dell'art.23 del Codice della Strada.
6. Per la collocazione di segnali di pubblica utilità, di interesse pubblico e per impianti contenenti indicazioni viarie, toponomastiche, commerciali e pubblicitarie sono ammesse deroghe al presente Regolamento, previo parere degli uffici ed Enti Preposti.

Art. 12

Disposizioni comuni ai precedenti articoli

1. L'altezza minima dal piano del terreno, nel caso di strutture pubblicitarie, ubicate o aggettanti su suolo pubblico, privato di uso pubblico, comunque aperto al pubblico, ove si svolga circolazione pedonale, è fissata in mt. 2,50 al bordo inferiore della cornice di sostegno. Qualora sia interessata la banchina stradale, ove può svolgersi circolazione veicolare, i competenti Uffici Comunali valuteranno l'opportunità di indicare, un'altezza minima dal suolo non inferiore a m. 4,50.
2. Superfici e distanze sopra indicate sono comprensive della cornice di supporto; le distanze s'intendono misurate dall'estremità più sporgente, verso la strada, della struttura pubblicitaria (sostegno e targa).
3. La collocazione dei mezzi pubblicitari , di cui ai precedenti articoli, deve rispettare i criteri di un corretto inserimento sia ambientale che architettonico; all'uopo è data facoltà ai competenti Uffici comunali, di imporre ulteriori restrizioni, debitamente motivate, alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, al fine di contemperare le esigenze del richiedente con i criteri suddetti e con la disposizione generale di cui all'art. 23 comma del D.Leg.vo 285/1992.
4. Per quanto non contemplato nel presente regolamento in materia di dimensioni, ubicazioni, caratteristiche, si rinvia alla disciplina del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione/attuazione .

Art. 13

Presentazione della domanda e competenza al rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda, anche a messaggio variabile ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa.
2. Fuori dal centro abitato, la domanda deve essere presentata all'Ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione e precisamente:
 - per le autostrade e le strade statali – Direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli Uffici speciali per le autostrade;
 - per le autostrade in concessione – Società concessionaria;
 - per le strade militari – comando territoriale competente;
 - per le strade Regionali – Amministrazione Regionale dell'Emilia-Romagna;
 - per le strade Provinciali – Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Patrimonio e concessioni;
 - per le strade comunali – Comune di GAMBETTOLA.
3. All'interno del centro abitato di cui all'art.2, la domanda deve essere presentata al Comune, competente al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla-osta dell'Ente proprietario, qualora si tratti di strada statale, regionale o provinciale. Qualora sussistesse una convenzione tra il Comune ed un Ente pubblico o privato per il riordino della segnaletica viaria e di pubblica utilità, lo stesso Comune è autorizzato a derogare l'obbligo dell'autorizzazione di cui sopra.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e la loro collocazione viene autorizzata da RFI previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.
5. Qualora la loro installazione, in qualunque zona del territorio comunale, comporti attività di trasformazione urbanistica in relazione alle dimensioni, allo stabile ancoraggio al suolo tramite pali, basamenti, etc. è necessario titolo abilitativo edilizio (denuncia di inizio attività) da presentarsi in sostituzione della richiesta di autorizzazione.

Art. 14

Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, dovrà essere redatta su appositi modelli forniti dal Comune e/o dalla Ditta aggiudicataria e comunque scaricabili dal sito internet del Comune (www.comune.gambettola.fc.it) dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) disegni dell'opera, compreso l'eventuale sostegno, quotato, in scala 1:20 in duplice copia;
 - b) relazione descrittiva con indicazione dei materiali, colori e delle modalità di messa in opera
 - c) bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre, in duplice copia. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - d) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione del mezzo pubblicitario e l'ambiente circostante;
 - e) planimetria in scala 1:2000, in duplice copia, ove è riportata la posizione esatta nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;

- f) autodichiarazione redatta su apposito modello ;
- g) copia del nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, qualora la stessa non sia di proprietà comunale;
- h) autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per gli immobili soggetti a vincolo.

Prima della entrata in esercizio degli impianti luminosi dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 22-01-2008 n. 37 "Norme per la sicurezza degli impianti". Per tutti gli impianti dovrà essere prodotta dichiarazione di corretto montaggio.

- 2. Gli elaborati di cui ai punti a), b) dovranno essere firmati dal titolare dell'impresa esecutrice ovvero dall'interessato, se l'opera verrà realizzata in economia.
- 3. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività (commerciale, artigianale, artistica, professionale, ecc.) e potrà comprendere più impianti.
- 4. L'obbligo di presentare la suddetta domanda in bollo decade nel caso esista una Convenzione tra il Comune ed un Ente pubblico o privato per il riordino della segnaletica viaria e di pubblica utilità.
- 5. Se esiste la Convenzione di cui al punto 4, la ditta aggiudicataria, in nome e per conto del Comune di Gambettola, riceverà le richieste degli interessati in carta semplice, iscrivendole in apposito registro, fornendo agli interessati la prova dell'avvenuta registrazione, ed effettuerà l'esame delle richieste di autorizzazione di cui all'articolo 11 del Regolamento della pubblicità, garantendo la necessaria consulenza ai richiedenti e la necessaria informazione al Comune stesso. Nell'espletamento degli esami delle richieste la ditta aggiudicataria dovrà attenersi rigorosamente al Regolamento Comunale, esprimendo pareri tecnici ed esercitando il controllo sulla esecuzione, nonché informare il Comune di fatti e circostanze impreviste che possano incidere sulla regolarità del servizio; dovrà inoltre redigere il rendiconto annuale della imposta locale della pubblicità e degli aggi comunali. Il costo dell'istruttoria a carico degli interessati è fissato ad € 25,00 (indicizzato annualmente secondo le tariffe Istat) per ognuna delle richieste pervenute alla ditta aggiudicataria. Copia della documentazione pervenuta e di quella rilasciata in formato elettronico sarà depositata agli atti del Comune.

Art. 15 **Casi particolari**

- 1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandierine, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità o stagionalità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), e), h) del precedente articolo.
- 2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti l'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate al piano terra ovvero al piano superiore nelle aperture poste su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.
- 3. L'installazione di cartelli pubblicitari presso "cantieri edili" non è soggetta al rilascio di autorizzazione, fermo restando gli obblighi del pagamento, se dovuto, della pubblicità.

Art. 16
Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, acquisito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale, è rilasciata in bollo dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza e/o in carta semplice dall'incaricato della ditta aggiudicataria entro 30 gg decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale e/o la ditta aggiudicataria inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. La documentazione integrativa dovrà essere prodotta entro i tempi indicati nella lettera di richiesta. In caso di mancata consegna dei documenti integrativi entro i termini prescritti, la domanda presentata si intende respinta.
2. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione della autorizzazione del competente organo di tutela del vincolo.

Art. 17
Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda variare il testo del messaggio pubblicitario, deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione verrà rilasciata entro 15 giorni successivi alla presentazione dell'istanza. In caso di silenzio dell'Amministrazione, l'autorizzazione si intende comunque concessa.

Art. 18
Termine di validità dell'autorizzazione

1. Il periodo di validità dell'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari è di anni 3 e dovrà essere espressamente indicato sul titolo medesimo. Nel caso di installazioni provvisorie i termini iniziale e finale saranno espressamente indicati nel provvedimento.

Art. 19
Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine naturale.
3. L'istanza di rinnovo deve essere prodotta unicamente dalla ditta intestataria del titolo a cui essa si riferisce.
4. Qualora le condizioni non siano variate rispetto al tempo del rilascio, e non venga richiesta alcuna modifica al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autorizzazione (documento originale) nonché della dichiarazione attestante che non sono intervenute variazioni.

5. Nella ipotesi di rinnovo con modifiche ovvero di mancato rispetto del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà essere prodotta, unitamente alla domanda, tutta la documentazione prevista per il rilascio.

Art. 20 **Subingresso**

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività e di conseguenza nella titolarità dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, il subentrante è tenuto a presentare, entro 60 giorni dalla data di avvenuta variazione, domanda redatta su apposito modello corredata da:
 - a) autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento;
 - b) dichiarazione attestante che non sono intervenute modifiche all'installazione autorizzata, da rendersi su apposito modello .
2. Qualora, a seguito di subingresso, il subentrante intenda variare il contenuto del solo messaggio pubblicitario, alla domanda di subingresso dovrà unire , in luogo della dichiarazione di cui al punto b) del comma 1:
 - a) il nuovo bozzetto riportante il messaggio pubblicitario in duplice copia;
 - b) dichiarazione attestante che non sono intervenute modifiche all'installazione autorizzata fatta eccezione del messaggio pubblicitario, da rendersi su apposito modello .
3. Se, oltre al messaggio pubblicitario di cui al precedente comma 2, il subentrante intenda effettuare altre modifiche riguardanti altri aspetti del mezzo pubblicitario, dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 21 **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e delle relative strutture di sostegno qualora le strutture stesse sino state installate dal privato ;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione ovvero in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dagli eventuali regolamenti condominiali.
3. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata al possesso dei necessari titoli abilitativi relativi ai locali interessati ed all'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata o nelle 24 ore del primo giorno feriale successivo alla conclusione o comunque nel termine previsto nell'autorizzazione,

ripristinando lo stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali, se interessate.

Art. 22 **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione / licenza all'esercizio dell'attività cui il mezzo pubblicitario si riferisce;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario alle attività a cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del titolo;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro i 60 giorni successivi al rilascio.

Art. 23 **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è sempre revocabile, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblica utilità, di pubblico interesse e/o per l'eventuale realizzazione di opere pubbliche.

Art. 24 **Nulla-osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del territorio comunale ed in vista di strade comunali**

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari su aree private in vista di strade di proprietà del Comune di GAMBETTOLA, l'interessato al rilascio del nulla-osta tecnico è tenuto a presentare domanda al Comune, allegando la documentazione di cui all'art. 14 -comma 1- lettere a), b), c), d), e), f) .Nel caso in cui sia necessario parere o autorizzazione di Enti esterni, qualora non allegati all'istanza verranno richiesti d'ufficio dal servizio comunale interessato.
2. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda verrà rilasciato il provvedimento di nulla-osta ovvero di diniego.

Art. 25 **Pubblicità sui veicoli**

1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.
2. La pubblicità effettuata a mezzo di veicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele Pubblicitarie), immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente, può essere svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti. Tale forma di pubblicità può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento.

3. La pubblicità di cui al comma precedente effettuata con stazionamento del veicolo per un tempo superiore ad un'ora, nella sede stradale e nelle sue pertinenze, ovvero nelle proprietà laterali diverse dalla sede dell'impresa pubblicizzata ed in modo visibile dall'esterno, è considerata impianto pubblicitario fisso e come tale sottoposta al regime sanzionatorio previsto dal presente regolamento.
4. In occasione di particolari manifestazioni, di carattere culturale, sportivo, in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, può essere concessa autorizzazione allo stazionamento del veicolo nelle collocazioni non vietate.
5. In ogni caso, i veicoli utilizzati per le finalità di cui al presente articolo ne conservano le caratteristiche ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada.
6. È altresì vietata la sosta di automezzi pubblicizzati, per conto proprio, di proprietà aziendale, di cui all'art. 54 lett. G) del D. Lgs 285/92 e art. 203 comma II lett. Q) del D.P.R. 495/92, al di fuori di spazi predisposti appositamente al parcheggio, salvo che per ipotesi temporanee legate all'attività svolta.
7. Le infrazioni sono soggette al regime sanzionatorio previsto dall'articolo 23 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
8. Per la regolamentazione della pubblicità sui veicoli si fa riferimento all'art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Art. 26 Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla conformità del progetto dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione, sui termini di scadenza dell'autorizzazione nonché sulla presenza di eventuali cause di decadenza.
2. L'inosservanza di quanto disciplinato col presente regolamento verrà perseguito a norma della Legge 24.11.1981, n. 689.
3. Per l'esecuzione di norme contenute nel presente regolamento possono essere emesse ordinanze dal Sindaco o dai Responsabili di settore in base alle loro rispettive competenze.

Art. 27 Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari ed impianti di propaganda, senza aver chiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni ivi contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28 Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, previste in deroga al Codice della Strada e relativo regolamento, delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 da irrogare ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689.
2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui siano stati accertati danni a terzi o al Comune.
3. Per quanto qui non espressamente previsto si applica il regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali.

Art. 29

Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

1. Oltre alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta con apposita ordinanza, predisposta dalla ditta aggiudicataria e firmata dal Sindaco, la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente.
2. Nell'ordinanza verrà indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà in ogni caso essere superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.
3. Trascorso tale termine, il Comune e/o la ditta aggiudicataria per conto del Comune provvederà alla rimozione d'ufficio ponendo i relativi oneri a carico dell'interessato.

Art. 30

Installazioni su suolo demaniale o nel patrimonio del Comune proprietario delle strade

1. Per le installazioni su suolo demaniale e nel patrimonio del Comune proprietario delle strade si applica la disciplina prevista dall'art.23 comma 13 quater del Codice della Strada.

Art. 31

Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessi per qualsiasi motivo, ovvero venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire in pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza provvederà d'ufficio l'Amministrazione Comunale e/o a ditta aggiudicataria per conto del Comune ponendo i relativi oneri a carico dell'inadempiente.

Art. 32

Competenze

1. Il Settore Assetto del Territorio e/o la ditta aggiudicataria per conto del Comune esamina per competenza:
 - a) gli atti e/o i documenti riferiti alle strutture costituenti manufatti, la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico – edilizie;
 - b) la collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile;
 - c) le opere da realizzarsi su edifici o zone assoggettate a vincoli di tutela delle bellezze naturali o paesaggistiche o riferite a cose di interesse storico, artistico e culturale.

2. Il Servizio Polizia Municipale vigila sul rispetto del presente regolamento ed applica le sanzioni previste.

Art. 33
Norma transitoria

1. Eventuali modifiche apportate al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.
2. Le insegne esistenti dovranno essere adeguate al presente regolamento qualora vengano rimosse, sostituite, modificate o rinnovate.
3. Le insegne esistenti non autorizzate dovranno essere regolarizzate- in conformità al presente regolamento – entro 180 giorni dall'entrata in vigore .

Allegato

Definizione dei mezzi pubblicitari. (Art. 23 Cod. Str- Art. 47 del Regolamento.)

1. Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Preinsegna : scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Sorgente luminosa : qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Cartello: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Striscione, locandina e stendardo: elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa. Possono essere luminosi per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Segno orizzontale reclamistico: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.